

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. MENICETTI Carla - rel. Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., nato il (OMISSIS);

GROUPAMA ASS.NI SPA;

avverso la sentenza del 09/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICETTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. STEFANO TOCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per le parti civili l'avv. Paolo Angelo Sodani che insiste per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, deposita conclusioni scritte e nota spese;

Udito per i ricorrenti avv. Marcello Di Stante, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza in data 9 marzo 2016 confermava la pronuncia di condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di B.M., responsabile di omicidio colposo ai danni di S.M., deceduta in un sinistro stradale, e ritenuto il concorso di colpa della vittima in misura del 25%, riduceva a mesi otto di reclusione la pena di mesi nove inflitta in prime cure e di un quarto l'entità del risarcimento dei danni e delle provvisori liquidate in via equitativa in favore delle parti civili; confermava invece la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida dell'imputato per mesi nove.

2. I giudici di merito ricostruivano i fatti oggetto del processo sulla scorta degli accertamenti della polizia giudiziaria, delle consulenze tecniche in ordine alla dinamica del sinistro svolte su incarico del P.M. e della difesa, delle dichiarazioni rese in dibattimento dagli operanti, dall'imputato e dalla teste D.B., che seguiva con la sua auto quella del B..

Si appurava così che la mattina del 20 marzo 2010 l'imputato, nel percorrere via di (OMISSIS), strada urbana divisa in due carreggiate separate da uno spartitraffico, impegnando la corsia di sorpasso, a sinistra nel senso di marcia verso (OMISSIS), a causa dell'eccessiva velocità, aveva investito la S., la quale a distanza di circa 45 metri da un impianto semaforico manuale con strisce pedonali, aveva iniziato l'attraversamento da sinistra verso destra provenendo dall'aiuola spartitraffico. Dopo l'urto il veicolo presentava danni sulla parte anteriore destra.

in base al tratto di strada percorso dall'automobilista successivamente all'impatto ed al necessario tempo di reazione, il consulente tecnico del P.M. era risalito alla velocità di 68 km/h ed aveva affermato che, qualora fosse stato rispettato il limite di 50 km/h vigente in loco, l'incidente non si sarebbe verificato.

Di qui il giudizio di colpevolezza, non inficiato, secondo l'impugnata sentenza, dal diverso avviso del consulente tecnico della difesa, secondo il quale anche ad una velocità inferiore l'avvistamento della pedone sarebbe avvenuto ad una distanza tale da non consentire l'arresto tempestivo del veicolo, e neppure dalla dichiarazione della teste D., che aveva parlato di una velocità non elevata del B. ed erroneamente di una manovra di sterzata a destra, contrastante con quanto dichiarato dall'imputato, che aveva invece sostenuto di aver sterzato a sinistra nel tentativo di evitare la pedone.

Al concorso di colpa della S. i giudici di appello pervenivano poi evidenziando l'imprudenza nell'attraversamento, che aveva rappresentato una concausa dell'evento.

3. Hanno proposto ricorso l'imputato ed il responsabile civile Groupama Assicurazioni S.p.a., tramite il comune difensore di fiducia, affidato a quattro motivi.

Con un primo motivo lamentano carenza intrinseca della motivazione in merito alla prova circa la sussistenza dei profili di colpa contestati ed al nesso di causalità tra la condotta ascritta e l'evento, vizio emergente dal testo stesso del provvedimento impugnato. La Corte territoriale aveva omesso di valutare una serie di elementi di prova generica e specifica, segnalati dalla difesa, che avrebbero consentito di ritenere non solo la congruità della velocità tenuta dal B., ma anche come la condotta abnorme attuata dalla pedone avesse costituito una interruzione del nesso di causalità tra l'eventuale condotta irregolare dell'automobilista e l'evento mortale. In particolare, la Corte di Roma aveva recepito in maniera acritica le conclusioni cui era pervenuto il consulente del P.M., senza tener conto che l'autovettura si era arrestata per forza d'inerzia, circostanza certamente rilevante ai fini del calcolo della velocità, come dimostrato dalla mancanza sull'asfalto di tracce di abrasione gommosa e dalle dichiarazioni della D., che aveva parlato di una velocità assolutamente moderata. Non aveva poi in alcun modo considerato altre circostanze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e precisamente che la pedone aveva effettuato l'attraversamento in maniera frettolosa, uscendo improvvisamente dalla vegetazione esistente sull'aiuola spartitraffico, senza prestare alcuna attenzione alle auto che sopraggiungevano, e venendo urtata trascorso appena un secondo, tempo materialmente insufficiente all'automobilista per evitare l'impatto.

Con un secondo motivo deducono ancora vizio di motivazione in merito all'entità del concorso di colpa, ravvisato nella condotta tenuta dalla persona offesa in misura del 25%, misura esigua rispetto alla grave imprudenza della pedone, che con le modalità dell'attraversamento aveva violato l'art. 190 C.d.S., comma 2.

Con un terzo motivo la carenza di motivazione viene ravvisata con riferimento alla mancata riduzione della misura della pena accessoria della sospensione della patente di guida, a cui durata, stante il ritenuto concorso di colpa della vittima, andava anch'essa proporzionalmente diminuita, come avvenuto per la pena principale.

Con un ultimo motivo si censura la omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione al B., su cui la sentenza non ha statuito affatto.

4. Le parti civili hanno depositato una memoria difensiva con la quale insistono per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo, mentre va respinto nel resto.

2. Per quanto attiene all'accertamento della responsabilità del B. per l'investimento della pedone, l'impugnata sentenza non pare affetta dal denunciato vizio motivazionale, atteso che ricostruisce la vicenda in base ad una corretta e puntuale valutazione del materiale probatorio.

La velocità mantenuta dall'imputato, superiore al limite imposto in strada urbana, è stata ritenuta accertata dalla Corte di merito sulla scorta di una serie di univoci elementi. Primo fra questi, le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato dal P.M., il quale aveva stimato la velocità in 68 km/h tenendo conto del tratto di strada percorso dell'auto dopo l'impatto e del necessario tempo di reazione, ed aveva affermato che qualora il limite di 50 km/h fosse stato rispettato, l'incidente non si sarebbe verificato.

Non hanno mancato i giudici di merito di sottolineare la genericità delle differenti deduzioni del consulente della difesa, quale non aveva stimato la velocità tenuta dall'imputato ed era incorso in una serie di imprecisioni nel riferire all'anziana S., ultranovantenne, una (eccessiva) velocità di camminata di 3 metri al secondo, che le avrebbe consentito di percorrere un km in circa 6 minuti, e nell'affermare, contrariamente ad un dato di esperienza comune, che ad una velocità di 5 km/h l'avvistamento di un pedone a 15 mt. di distanza non avrebbe dato comunque il tempo di arrestare il veicolo. Inoltre, la localizzazione dei danni sull'autovettura (vistosa ammaccatura nella parte anteriore laterale destra), dimostrava la violenza dell'impatto e la inesistenza di ogni manovra volta a mutare direzione per evitare l'investimento della pedone, che si trovava già in prossimità della linea di mezzzeria, elemento comprovato dal fatto che la posizione di arresto dell'auto era perfettamente in asse con il senso di marcia. L'obiettività delle conclusioni dell'esperto nominato dall'imputato è stata quindi esclusa dalla Corte di Appello, come del resto già ritenuto in prime cure, sulla base di argomentazioni logiche e tecnicamente corrette, e non già omettendo di rispondere alle critiche mosse dalla difesa.

Quanto poi alle dichiarazioni rese dalla teste D., che seguendo l'auto del B. aveva parlato di un'andatura non elevata, la Corte ha sottolineato la soggettività e la scarsa valenza di tale indicazione valutativa ed altresì la complessiva imprecisione del ricordo considerato che detta teste aveva parlato di una sterzata a destra, sicuramente da escludere perchè in contrasto con quanto affermato dall'imputato e con gli accertamenti svolti sulla sede stradale, di cui si è già detto.

Non sussiste pertanto il denunciato vizio di "carezza intrinseca della motivazione", avendo i giudici di appello evidenziato in maniera adeguata le ragioni della pronuncia di condanna.

3. Deducono ancora i ricorrenti vizio di motivazione in merito alla graduazione delle colpe, del conducente e della vittima, nella causazione del sinistro.

La doglianza è manifestamente infondata.

Questa Corte si è già pronunciata nel senso che le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento, costituiscono apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, laddove la sentenza impugnata formuli il proprio giudizio in base alla valutazione percentuale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (Sez. 4, sent. n. 43159 del 20 giugno 2013, rv. 258083; Sez. 4, sent. n. 4537 del 21 dicembre 2012, Rv. 255099).

Nel caso di specie, la Corte di Roma ha ravvisato il concorso di colpa della vittima in misura del 25%, poichè aveva intrapreso l'attraversamento della sede stradale in un punto non consentito, distante 45 metri da un incrocio munito di semaforo e strisce pedonali, ed ha ritenuto notevolmente superiore la percentuale di colpa dell'automobilista, per l'eccessiva velocità tenuta in centro urbano, in fase di sorpasso e in prossimità di un incrocio, tale da non avergli consentito alcuna utile manovra di emergenza.

Si tratta quindi di un giudizio motivato, insindacabile in questa sede.

4. Da disattendere anche il motivo che attiene alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che secondo l'imputato avrebbe dovuto essere ridotta proporzionalmente all'avvenuta riduzione della pena principale.

giudici di appello hanno confermato la durata della sanzione accessoria, peraltro prossima al minimo, senza soffermarsi sul punto, ma ritenendola implicitamente congrua in relazione alla condotta di guida del B..

Tale valutazione non si presta a censure.

5. Va invece accolto il motivo relativo alla omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione, formulata nell'atto di appello.

L'incensuratezza dell'imputato, la prognosi favorevole già formulata con il riconoscimento fin dal primo grado della sospensione condizionale della pena, e la mancanza di elementi negativamente valutabili consentono al Collegio di provvedere in questa sede (Sez. 5, sent. n.25625 del 25 febbraio 2016, Rv.267217).

6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che va disposto, e rigettato il ricorso nel resto.

Alla decisione adottata consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.O.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che applica.

Rigetta i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017
